

ALLEGATO "B" AL

Repertorio n. 10.758

Raccolta n. 6.816

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE BCC YOUNG CIT-TANOVA".

Essa è una libera Associazione, senza scopo di lucro, a carattere democratico e apartitico, che si occupa della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, editoriali, nonché di attività di formazione legate agli scopi sociali verso tutti i soci e non soci sia in Italia che all'estero, con particolare attenzione al soddisfacimento delle esigenze giovanili, regolata a norma del Titolo I, art. 14 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà collaborare ed intervenire nell'organizzazione e il coordinamento di manifestazioni e progetti di e con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano l'Associazionismo e il conseguente ordinamento che regola le Associazioni di promozione sociale con particolare riferimento alle disposizioni legislative nazionali ivi compresi i benefici ex L. 398/1991.

ART. 2 - Scopo

L' "ASSOCIAZIONE BCC YOUNG CITTANOVA", senza scopo e fine di lucro, promuoverà, coordinerà e curerà la creazione e la gestione di network collaborativi di gruppi ed individui che, all'interno delle tematiche soprascritte, intendono perseguire l'accrescimento morale e culturale dei Soci e delle comunità locali. L'azione sarà improntata seguendo i canoni promossi dall'insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa, con particolare riferimento ai principi della mutualità, della solidarietà e della sussidiarietà.

Si prefissa tra gli obiettivi l'avvicinamento dei giovani al mondo sociale e la diffusione dei principi sanciti nella Carta dei Valori e nello Statuto del Credito Cooperativo.

ART. 3 - Oggetto

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) promuovere, organizzare, partecipare ed erogare attività culturali quali convegni, conferenze, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, sia nazionali che internazionali;

b) collaborare con la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova in tutte le iniziative che rientrino tra gli scopi;

c) incentivare l'occupazione giovanile attraverso la creazione di un "ponte" tra domanda e offerta di lavoro;

d) collaborare con altre associazioni e organismi del territorio;

e) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio o di ricerca, corsi di perfezionamento dell'arte emergente (musica, arti visive, letteratura e spettacolo) e laboratori artistici e culturali di carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;

f) realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;

g) organizzare e promuovere soggiorni, scambi culturali tematici sia in Italia che all'Estero;

h) ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

i) ideare, produrre e diffondere programmi radiofonici,

televisivi e multimediali in genere riferibili e attinenti allo scopo sociale;

j) produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;

k) sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;

l) organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica e ricreativa;

m) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

n) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione si riserva inoltre di accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Il logo dell'Associazione raffigura il logo della Banca di Credito Cooperativo contornato da un cerchio stilizzato di omini colorati.

ART. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2032 (duemila trentadue) e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO III

Rapporti con la

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

ART. 6

L'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, opera in costante relazione con il Consiglio di Amministrazione della Banca, concertando indirizzo e modalità d'azione con il Comitato consultivo funzionalmente competente, qualora previsto.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, e nello specifico il Comitato consultivo funzionalmente competente, può in qualunque momento prendere piena ed incondizionata visione dei libri sociali, nonché di qualunque altra informazione o documentazione ritenuta utile.

L'Associazione è chiamata a mobilitarsi per vivere a pieno la vita della Banca, specie:

a) durante le manifestazioni istituzionali da essa orga-

nizzate;

b) partecipando alle attività formative rivolte al personale dell'Istituto di Credito qualora le stesse siano ritenute opportune alla valorizzazione del know-how del Gruppo;

c) godendo della trasmissione di materiale informativo e aggiornamenti che possono arricchire le conoscenze dei membri dell'Associazione ed essere spunto di iniziative.

TITOLO IV

Soci

ART. 7 - Ammissibilità e requisiti

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, soci figli di soci e figli dei dipendenti (assunti a titolo definitivo e/o continuativo) della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, filiali incluse, di età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 35 (trentacinque) anni che ne condividano gli scopi sociali e che si impegnino a realizzarli.

ART. 8 - Modalità di richiesta

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, presso l'Ufficio Segreteria della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (Sede centrale), impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere

adottate dagli organi dell'Associazione.

Non vi potranno essere ammissioni che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.

ART. 9 - Diritti e Doveri

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

a) a presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività previste dallo Statuto dell'Associazione che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri Associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) di beneficiare delle facilitazioni e delle convenzioni promosse dall'Associazione.

d) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico

e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) al pagamento del contributo associativo (qualora previsto).

ART. 10 - Quota associativa

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale (qualora previsto).

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V

Recesso - Esclusione

ART. 11 - Recesso

La qualifica di socio si perde con il superamento del trentaseiesimo anno di età, per recesso, esclusione, per causa di morte o per perdita dei requisiti di cui all'art 6.

ART. 12 - Dimissioni ed Esclusioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale (qualora previsto);

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

e) che rientri in una delle fattispecie di cui all' Articolo 14 - Esclusione del socio - dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 13 - Delibere

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede delle attività. Esse devono essere motivate e senza onere alcuno al recedente.

TITOLO VI

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 14 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) contributo annuale della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (previo bilancio presuntivo, da presentare

al Consiglio di Amministrazione della Banca)

b) quote e contributi degli associati;

c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni riferibili allo scopo sociale, nonché artistico - creative e culturali;

d) eredità, donazioni e legati;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale marginale.

Il fondo comune, la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell'Assemblea dei Soci, esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

ART. 15 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 16 - Libri sociali

Il Gruppo dei Soci tiene i libri del verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti al Gruppo.

ART. 17 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea generale per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico finanziario delle attività dell'anno precedente.

ART. 18 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Probiviri (qualora eletto).

ART. 19 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 20 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 21 - Convocazione e Regolare costituzione

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, in regola con il versamento della quota associativa (qualora previsto) secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

Possono intervenire all'Assemblea, ed hanno diritto di voto, i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

ART. 22 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 23 - Regolamentazione sedute assembleari

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione

ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di 5 giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della BCC per l'approvazione;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Associato , prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a più di 2 riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Consiglio medesimo.

ART. 25 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta al trimestre, presso il Centro Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, su convocazione del Presidente e su domanda di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate - con mezzi idonei - con un preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. Copia dei verbali sarà trasmessa alla Segreteria Generale della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova che ne disporrà archiviazione e inoltre al Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 - Dimissioni membri Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione che operi nei limiti di 1/3 del nu-

mero complessivo dell' organo interessato, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ove decada oltre 1/3 dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

È fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica.

ART. 27 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza

del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 29 - Collegio dei Probiviri (qualora eletto)

A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio; esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea .

TITOLO VIII

Scioglimento

ART. 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

ART. 31 - Norme comuni, finali e transitorie

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.TI : VINCENZA DEMASI - STEFANO POETA NOTAIO.